

Diritto & Fisco

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Prime istanze di sospensiva contro i nuovi collegi *a pag. 33*

SPORT - In arrivo un libretto sanitario per chi fa attività agonistica *a pag. 38*

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Rimborsi più veloci sulle imposte versate dalle aziende *Ciccia a pag. 33*

A Palermo una decisione favorevole alle società

Per rimborsi CcGg cause più veloci

DI ANTONIO CICCIA

Più veloce la causa civile per ottenere dall'erario il rimborso della tassa di concessione governativa sul registro delle imprese. È l'effetto della decisione di un giudice istruttore del tribunale di Palermo che nel corso di una serie di giudizi intentati da numerose società nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la restituzione del tributo, recentemente dichiarato illegittimo dalla Corte di cassazione, ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni già alla prima udienza di comparizione. Questo significa che la causa viene incanalata verso le fasi conclusive saltando una fase istruttoria che potrebbe protrarsi per lungo tempo. Una fase istruttoria del tutto superflua considerato l'assessamento a livello giurisprudenziale della tesi che riconosce alle società il diritto a ripetere dal fisco le somme pagate a titolo di concessione governativa per la permanenza di iscrizione nel registro delle imprese.

Il giudice istruttore Maria Giovanna Sambito relativamente alle cause pendenti presso il suo ufficio promosse da molte società commerciali difese dallo studio legale Cipolla di Caltanissetta, che segue oltre 200 vicende analoghe su tutta l'isola, ha autoriz-

zato le parti a precisare le conclusioni all'udienza di comparizione, la prima causa dedicata al riscontro della regolarità del contraddittorio. Il giudice, pertanto, ha concesso, in base all'articolo 190 del codice di procedura civile, il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali (gli atti con cui le parti definiscono le loro richieste prima della sentenza) e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

Si tratta di una impostazione che costituisce un importante precedente giurisprudenziale, da cui deriva la possibilità per le società di ottenere in tempi abbreviati una pronuncia favorevole da far valere come titolo esecutivo.

Va ricordato, infine, che sta per essere pubblicata la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, depositata il 23 febbraio scorso, con la quale la Suprema corte ha riconosciuto le pretese dei contribuenti e ha accolto la tesi della Corte di giustizia europea che aveva bocciato il tributo (si veda *Italia Oggi* del 27/2/1996).

L'unica questione ancora aperta, rinviata in quella occasione dalla Cassazione al giudice di merito, riguarda il termine di prescrizione (triennale o decennale) della restituzione. (riproduzione riservata)

12 APRILE 1996

A Palermo una decisione favorevole alle società

Per rimborsi CgGg cause più veloci

DI ANTONIO CICCIA

Più veloce la causa civile per ottenere dall'erario il rimborso della tassa di concessione governativa sul registro delle imprese. E' l'effetto della decisione di un giudice istruttore del tribunale di Palermo che nel corso di una serie di giudizi intentati da numerose società nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la restituzione del tributo, recentemente dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione, ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni già alla prima udienza di comparizione. Questo significa che la causa viene incanalata verso le fasi conclusive saltando una fase istruttoria che potrebbe protrarsi per lungo tempo. Una fase istruttoria del tutto superflua considerato l'assestamento a livello giurisprudenziale della tesi che riconosce alle società il diritto a ripetere dal fisco le somme pagate a titolo di concessione governativa per la permanenza di iscrizione nel registro delle imprese. **Il giudice istruttore Maria Giovanna Sambito relativamente alle cause pendenti presso il suo ufficio promosse da molte società commerciali difese dallo studio legale Cipolla di Caltanissetta, che segue oltre 200 vicende analoghe su tutta l'isola, ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni all'udienza di comparizione, la prima causa dedicata al riscontro della regolarità del contraddittorio.** Il giudice, pertanto, ha concesso, in base all'articolo 190 del codice di procedura civile, il termine di 60 giorni per il deposito delle memorie di replica. Si tratta di una impostazione che costituisce un importante precedente giurisprudenziale, da cui deriva la possibilità per le società di ottenere in tempi abbreviati

una pronuncia favorevole da far valere come titolo esecutivo. Va ricordato, infine, che sta per essere pubblicata la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, depositata il 23 febbraio scorso, con la quale la Suprema corte ha riconosciuto le pretese dei contribuenti e ha accolto la tesi della Corte di giustizia europea che aveva bocciato il tributo (si veda ItaliaOggi del 27/2/1996). L'unica questione ancora aperta, rinviata in quella occasione dalla Cassazione al giudice di merito, riguarda il termine di prescrizione (triennale o decennale) della restituzione.